

ID17SER009 – Dialogo tecnico Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari per gli Enti del S.S.R. FVG

N	QUESITO	RISPOSTA
1	Preliminarmente riteniamo opportuno una considerazione sulla Vs. volontà di conseguire una ampia partecipazione di fornitori; a ns. avviso il problema si pone non solo relativamente al requisito del fatturato, oltretutto avallabile, ma soprattutto sulla disponibilità degli impianti di smaltimento in larga parte monopolizzati da un unico soggetto imprenditoriale. Sarebbe opportuno se da parte Vs, come utilizzatori finali di questi servizi, si valutasse un intervento presso l'antitrust.	Si prende atto.
2	Si ritiene che sia il fatturato richiesto sia la disponibilità degli impianti di smaltimento (termodistruzione e/o sterilizzazione) di cui al capitolo "Smaltimento, recupero, destinazione finale", debbano essere riferiti ai singoli lotti e non alla totalità dei lotti a cui la Ditta intende partecipare	Gli elementi verranno considerati rispetto ai singoli lotti
3	Nella descrizione del servizio si parla di ritiro dai punti di deposito temporaneo e –ove richiesto- dai depositi di piano delle singole strutture; in altre parti del documento si parla di gestione delle aree ecologiche, di separazione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di movimentazione interna, registrazioni ed adempimenti amministrativi. Riteniamo che queste attività possono essere svolte in modo economico se viene prevista anche la raccolta ai piani. Diversamente si avrebbero costi aggiuntivi importanti oppure si darebbe luogo a intrecci poco trasparenti fra la Ditta che ritira i rifiuti e la Ditta che fa la raccolta interna	Si prende atto. Si evidenzia che il ritiro di cui trattasi è riferito al deposito "dello sporco" di piano e/o di ogni singola unità.
4	Fornitura dei sacchi neri per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani: specificare caratteristiche e quantità	La richiesta di fornitura viene stralciata dal capitolato
5	Casse mobili si prevede siano in materiale metallico: normalmente queste casse hanno una intelaiatura in metallo e le pareti sono realizzate con pannelli sandwich isolanti; si chiede di precisare in tal senso	Si conferma la descrizione del capitolato.
6	Raccolta differenziata: si specifica che il costo per la raccolta differenziata deve considerarsi completamente compensato dal ricavo derivante dal recupero del materiale ritirato: alla luce dei cambiamenti che ci sono state recentemente nel mercato lo smaltimento di vetro, plastica e legno non dà luogo a ricavi bensì a costi; solo per carta si riesce a malapena a compensare il costo del trasporto con il ricavo. Inoltre poiché il trattamento di queste tipologie di rifiuto nulla ha a che vedere con la gestione dei rifiuti sanitari si invita a toglierli da questo affidamento	Si conferma la descrizione del capitolato.

7	Relativamente ai contenitori per rifiuti CER 180103* e 180202 si chiedono di colore giallo; successivamente per quelli di sala operatoria si dà anche la possibilità che siano neri o grigio scuro. Si chiede di precisare.	La descrizione e le caratteristiche dei contenitori vengono rettificata in capitolato.
8	Si chiede di confermare se la fornitura di contenitori confezionati con film estensibile in pacchi da 5 pezzi ciascuno, soddisfa la richiesta di consegna sterile. Infatti in commercio non vi sono contenitori confezionati in imballaggi sterili e qualora ve ne fossero, questi richiederebbero un notevole spazio per lo stoccaggio nei reparti.	L'imballaggio sterile è inteso come un confezionamento in pacchi da 10 pezzi max in condizione di protezione ottimale
9	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Capacità tecnica e professionale: in merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5 si invita a rivalutare tale requisito in modo tale che sia obbligatorio soltanto per le aziende impegnate nello svolgimento dell'attività primaria di raccolta e trasporto dei rifiuti. In tal modo, in caso di RTI verticale, permettereste a società, in grado di fornire attività secondarie (vedi ad esempio la fornitura di contenitori) ed interessate a partecipare, di prendere parte alla procedura senza incorrere in ricorsi e/o a esclusioni (vedi modello bando di gara per identico servizio Arca Lombardia 2017	Si prende atto e si accoglie per la stesura del documento finale.
10	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI in merito al ritiro - ove richiesto - dai depositi di piano delle singole strutture operative/reparti si chiede di specificare chiaramente nella documentazione di gara le strutture che richiederanno tale servizio in quanto comporterebbe un ovvio incremento dei costi di attività per il personale.	Si conferma che per ciascun lotto verranno specificate le modalità di espletamento del servizio.
11	CONTENITORI A seconda della categoria monouso o riutilizzabile per entrambi andrebbero definiti degli standard qualitativi (ad esempio: scatole in cartone - scatole in PP alveolare se trattasi di contenitori monouso oppure colore del coperchio e sistema di chiusura dello stesso per sistema riutilizzabile). L'identificazione di criteri minimi sono necessari per stabilire un range di prodotto ideale per la fornitura di un servizio idoneo presso le strutture sanitarie nonché a definire già dei parametri minimi di riferimento per lo stesso punteggio qualitativo.	Si conferma la descrizione del capitolato.
12	PARAMETRI QUALITA' - IMPIANTI DI SMALTIMENTO "Capacità totale di smaltimento per tutti gli impianti proposti e numerosità" si tratta di un parametro a ovvio favore del "più potente" ovvero l'azienda che può garantire maggior numero di impianti a disposizione e di conseguenza maggiore capacità di smaltimento - tale parametro andrebbe rivalutato con maggiore equilibrio e su partecipazione territoriale (una ragionevole proporzione sul lotto o numero di lotti).	Richiesta accolta. Requisito riferito al singolo lotto di partecipazione
13	CONTENITORE MONOUSO PER RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO DI ORIGINE UMANA	L'imballaggio sterile è inteso come un confezionamento in pacchi da 10 pezzi

	<p>PER SALA OPERATORIA - si chiede di chiarire se per confezionamento in imballaggio sterile sia inteso come un confezionamento in pacchi da 10 pezzi max in condizione di protezione ottimale (es. avvolti in sacchi sigillati o film estensibile) - il prodotto sterile richiederebbe infatti la sterilizzazione del singolo contenitore e non del pacco multiplo nonché di un condizionamento particolare e complesso.</p>	<p>max in condizione di protezione ottimale (V. anche precedente risposta n.8)</p>
14	<p>In generale, in merito ai contenitori per CER 180103* e 180202*, si invita a valutare un prodotto di colore nero in materiale quindi riciclato, sia in caso di contenitori monouso che riutilizzabile – un prodotto ius materiale riciclato di colore giallo sarebbe di difficile reperibilità</p>	<p>Richiesta accolta</p>
15	<p>A pag. 2 del documento Prot.N. 0005883 si chiede al punto a) il servizio di “ produzione, classificazione dei rifiuti e attribuzione del codice c.e.r. “. Si precisa che tale compito rientra nella responsabilità del produttore.</p>	<p>Il punto in esame è una mera descrizione del processo generale.</p>
16	<p>Sempre a pag. 2 nel paragrafo dedicato ai contenitori si chiede che la formulazione delle “caratteristiche minime dei contenitori “ venga evidenziata per c.e.r. .Per quanto riguarda il deposito temporaneo si chiede di specificare cosa si intende per “ realizzazione / gestione dell’area ecologica degli enti “.</p>	<p>Le caratteristiche dei contenitori sono già state definite con riferimento ai CER. Per ciascun lotto verranno definite le eventuali necessità con riferimento alla “realizzazione/gestione dell’area ecologica degli enti”.</p>
17	<p>Il prezzo di smaltimento delle bombolette varia in maniera significativa a secondo del gas contenuto . Ad esempio si può andare da €/kg 3,00 per le comuni bombolette spray (tipo insetticidi) a circa €/cad. 150,00 per bombole di gas tecnici (ossigeno, azoto). Si chiede che il prezzo di smaltimento del rifiuto codice c.e.r. 160504 indicato nella base d’asta tenga conto di questi fattori</p>	<p>Richiesta non accolta. Si conferma la descrizione del capitolato</p>
18	<p>Contenitore 180103S Capacità: 25 40 50 60 80 120 litri. Vengono richieste numerose capacità dei contenitori. Per esperienza un numero elevato di capacità rischia di generare confusione in fase di utilizzo. Si consiglia di ridurre il numero di capacità ad un massimo di 3-4 volumi (es: 35/40 l – 60 l – 120 l). Si consiglia inoltre di specificare che le misure riportate sono indicative, al fine di consentire la presentazione di modelli comunque idonei ma dalle dimensioni leggermente diverse.</p>	<p>Richiesta non accolta eccetto per i 50 l.</p>
19	<p>Contenitore 180103S Colore: Giallo Fornire un contenitore di colore giallo costituisce una forte limitazione alla partecipazione per le aziende che intendono partecipare con il contenitore riutilizzabile. Infatti in Italia non esiste alcuna azienda in grado di offrire contenitori riutilizzabili di colore giallo. Questo è dovuto al fatto che il mercato italiano è completamente orientato nell’utilizzo del contenitore nero e pertanto inserire una linea gialla risulta impossibile. Il permanere di tale limitazione equivarrebbe a richiedere un contenitore esclusivamente monouso.</p>	<p>Richiesta accolta. La descrizione viene modificata</p>

	<p>Pur comprendendo la necessità di ben identificare i Contenitori secondari per la raccolta dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo si chiede, in alternativa di poter presentare contenitori neri con coperchio giallo. Tra l'altro la possibilità di utilizzare contenitori neri o grigio scuro parrebbe essere consentita in virtù di quanto descritto infra in merito alle caratteristiche delle etichette per la classe 6.2</p>	
20	<p>Contenitore 180103S Sulle etichette viene richiesta l'indicazione della portata massima. Trattandosi di imballaggi omologati, la capacità massima in kg. è già indicata nella marcatura di omologa. Tale informazione aggraverebbe il numero di informazioni riportate nell'etichetta e potrebbe ingenerare confusione in fase di utilizzo. Inoltre determinerebbe costi aggiuntivi superflui.</p>	Richiesta accolta. La descrizione viene modificata
21	<p>Contenitore 180103S Materiale di costruzione Non è indicato il materiale di costruzione ammissibile (sono ammessi i contenitori in cartone? Sono ammessi i contenitori in polipropilene alveolare? Sono ammessi i contenitori in polietilene/plastica monouso nel caso si confermasse la richiesta del colore giallo visto che in tale caso si opterebbe per avviare a smaltimento il 30% di rifiuto in più rispetto al peso? In questa ipotesi si andrebbe contro ogni indicazione normativa che impone di adottare soluzioni che mirino alla riduzione della produzione dei rifiuti</p>	Non vi sono vincoli in tal senso in quanto la scelta circa il prodotto da offrire è lasciata al singolo operatore.
22	<p>Contenitore 180103S P.to 4) istruzioni per la corretta chiusura del contenitore si chiede di specificare che tale richiesta riguarda contenitori componibili, e non contenitori rigidi già montati e la cui chiusura si ottiene appoggiando il solo coperchio.</p>	Le istruzioni devono essere fornite per tutti i contenitori.
23	<p>Contenitore 180103 L Per la raccolta dei rifiuti liquidi si ricorda che gli unici contenitori omologati risultano essere taniche, fusti e cisterne, certamente non sono omologati a tenuta di liquidi i classici contenitori di forma parallelepipedica e con coperchio ad apertura totale.</p>	Richiesta non accolta. Si conferma la descrizione del capitolato.
24	<p>Contenitore 180103 L Stato dei rifiuti: liquido Anche in considerazione della richiesta di sacchi interni in polietilene, incompatibile con rifiuti esclusivamente liquidi, si consiglia di dettagliare la tipologia di rifiuto, e di specificare che gli imballaggi devono essere omologati a livello di prova dei rifiuti solidi e conformi all'istruzione di imballaggio P621 (specifica per i rifiuti con UN 3291). Si sottolinea che non risultano disponibili sul mercato imballaggi dalle caratteristiche richieste e omologati a livello di prova per liquidi</p>	L'istruzione P621 non prevede condizioni particolari per gli imballaggi di liquidi e "per i colli contenenti quantità rilevanti di liquido" prevede che "Gli imballaggi devono essere conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie liquide" Ciò significa che un qualsiasi imballaggio fra quelli menzionati, omologato per le materie liquide e classificato al II gruppo di imballaggio, è idoneo a contenere i rifiuti individuati dalla rubrica UN3291 ADR e costituiti dal CER 18/0103
25	<p>Contenitore 180103 L Capacità: 25 40 50 60 80 120 litri. Vengono richieste numerose capacità dei contenitori.</p>	Si rinvia al quesito già posto

26	Contenitore 180103 L Colore: Giallo Vedasi quanto indicato al punto precedente	Si rinvia al quesito già posto
27	Contenitore 180103 L Materiale di costruzione Vedasi quanto indicato al punto precedente	Si rinvia al quesito già posto
28	Contenitore 180103 L Confezionamento alla consegna: i contenitori devono essere confezionati in modalità ergonomica salvaspazio (con possibilità di confezionamento in imballaggio sterile a richiesta degli enti). La richiesta di confezionamento in modalità salvaspazio, che allude a imballaggi flessibili, si scontra con la necessità di contenere rifiuti liquidi. In merito al requisito della sterilità dell'imballaggio, considerando che tale prescrizione non risulta mai essere stata indicata in alcun bando di gara precedente a livello nazionale e che pare comunque eccessiva rispetto alle effettive necessità dell'ente, si chiede conferma della volontà di avere pacchi di contenitori confezionati con imballaggi di protezione, il cui complesso deve essere garantito disinfettato e non sterilizzato . Si evidenzia che nella malaugurata ipotesi che si intenda mantenere il requisito del contenitore sterilizzato, sarebbe necessaria una indagine di mercato per verificare la fattibilità tecnica, in quanto nessun fornitore ad oggi operante è in grado di fornirli.	Si rinvia al quesito già posto
29	Sacchi interni - Capacità: 2, 5, 10, 25, 40, 50, 60, 80, 120 litri Vengono richieste molte, troppe tipologie di sacchi. Disporre di numerosi formati di sacchi è lungi dal costituire un vantaggio d'uso ma può altresì determinare situazioni di pericolo per gli operatori allorquando fossero utilizzati sacchi di dimensioni inappropriate ai contenitori secondari (magari l'operatore sbaglia perché le dimensioni dei sacchi sono simili).	Richiesta non accolta. Si conferma la descrizione del capitolato
30	Taglienti e pungenti - Chiusura: l'apertura deve essere dotata di un dispositivo che impedisce la rimozione e/o la fuoriuscita del materiale una volta immesso. Qualora si presentino contenitori in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 23907:2012, che rispondono alle prescrizioni di tale normativa in merito alle aperture e ai sistemi di chiusura, si chiede di confermare che il requisito richiesto può essere soddisfatto anche mediante le caratteristiche costruttive dell'apertura, senza ulteriori dispositivi	Si conferma se il sistema è però certificato per l'aspetto in questione, ossia "che impedisce la rimozione e/o la fuoriuscita del materiale una volta immesso".
31	Alcune capacità, 20 e 30 litri. Contenitori da 20 e 30 litri sono difficili da riposizionare all'interno dei contenitori secondari. In particolare i contenitori di questo volume reperibili sul mercato sono di forma troncoconica, geometria che non si sposa con il formato dei contenitori esterni. Si chiede di verificare l'effettiva esigenza di questo tipo di contenitori,	Richiesta non accolta. Si conferma la descrizione del capitolato

	provvedendo a depennarli ove non si ritenessero necessari.	
32	180108 e 180107 SL - Stato dei rifiuti: solido + liquido Anche in considerazione della richiesta di sacchi interni in polietilene, incompatibile con rifiuti esclusivamente liquidi, si consiglia di dettagliare la tipologia di rifiuto, e di specificare che gli imballaggi devono essere omologati a livello di prova dei rifiuti solidi. Si sottolinea che non risultano disponibili sul mercato imballaggi dalle caratteristiche richieste e omologati a livello di prova per liquidi.	Richiesta non accolta. si conferma la descrizione del capitolato
33	Materiale di costruzione Non è indicato il materiale di costruzione. Si chiede di specificare se possono essere proposti contenitori in cartone ondulato o in polipropilene alveolare; si chiede se in alternativa possano essere presentati esclusivamente contenitori in plastica rigida, caratteristica questa che a nostro modesto avviso minimizzerebbe i rischi di rottura e di esalazioni di eventuali sostanze volatili estremamente pericolose.	Si rinvia al quesito già posto. Si evidenzia altresì che il codice 180107 non ha nulla a che fare con il presente quesito
34	Liquidi di laboratorio - Se del caso il fornitore dovrà mettere a disposizione, in comodato d'uso, anche le cisterne e le vasche di contenimento. In considerazione dell'elevato costo di tali sistemi, si consiglia di specificare il numero di impianti necessari	Le reali necessità potranno essere rilevate in sede di sopralluogo obbligatorio. Si rinvia alle specifiche dei singoli lotti.
35	Contenitori pericolosi - Capacità: inoltre deve essere dichiarata la portata (min 25 max 50 kg) Soprattutto nel caso di imballaggi omologati, non risultano sul mercato contenitori con tali capacità che appunto sembrano troppo elevate rispetto agli imballaggi disponibili in commercio. Anche in considerazione della tipologia di rifiuti da trasportare (imballaggi vuoti, materiale filtrante, apparecchiature), a basso peso specifico, si consiglia di ridurre la portata minima ad almeno 10 kg.	Richiesta accolta. La descrizione viene modificata nel capitolato finale.
36	Il servizio, [...], comprende: il ritiro dai punti di deposito temporaneo (e – ove richiesto - dai depositi di piano delle singole strutture operative/reparti). In considerazione dell'elevato costo dell'attività di ritiro dai depositi di piano, in considerazione inoltre del fatto che tale attività non viene effettuata oggi nel servizio erogato, si consiglia di specificare quali sono le strutture per cui sarà richiesto tale servizio, qualora confermato, al fine di consentire una corretta valutazione economica.	Si rinvia alle specifiche dei singoli lotti
37	Analisi merceologiche chimiche e fisiche per la classificazione del rifiuto.	Le analisi vanno effettuate a seconda delle specificità. Si rinvia comunque a quanto previsto dal capitolato tecnico.

	<p>Considerati i costi e l'onerosità di tali analisi e con il fine di elaborare una proposta tecnico-economica precisa ed in linea con le aspettative e con le necessità effettive delle aziende sanitarie si chiede di conoscere quante analisi/anno debbano essere comprese nel prezzo offerto.</p>	
38	<p>GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE</p> <p>Con il fine di evitare controversie in sede esecutiva si chiede di dettagliare quali debbano essere le attività comprese nella "gestione" delle isole ecologiche.</p> <p>Partendo dall'assunto che il servizio da erogare non dovrà contemplare la presenza di personale fisso che presti servizio all'interno del perimetro degli insediamenti sanitari (a meno che non fosse compreso il servizio di raccolta interna), occorre precisare che per "gestione" non si intende il "presidio" dell'area ecologica. Inoltre si suggerisce di indicare che per gestione si deve intendere la fornitura ove necessario di container, casse mobili, contenitori speciali, vasche di contenimento, nonché di tutte le altre attrezzature necessarie per allestire e organizzare l'area stessa, inclusa la cartellonistica. Più è dettagliato l'elenco delle attrezzature da fornire e meno sono gli spazi di aleatorietà in capo all'offerente.</p> <p>In particolare il dettaglio delle prestazioni riportato alla pagina 8 dovrebbe essere meglio dettagliato, chiarendo quindi l'equivoco che "gestione" non significa "presidio". Diciamo questo perché il contenuto dello stralcio pubblicato ricopia quanto contenuto in altri capitolati tecnici, per esempio nel capitolato di Intercent-ER: in quest'ultimo caso tale descrizione è stata oggetto di controversie interpretative in sede esecutiva.</p>	<p>Si conferma quanto specificato nel documento tecnico già pubblicato. Ad integrazione si informa che non è richiesto il presidio dell'area H24 ma nelle fasce orarie di effettivo espletamento dell'attività e che tutta la fase di raccolta dei rifiuti e conferimento all'interno dell'area ecologica (ad eccezione dei distretti) è in capo alla ditta aggiudicataria del presente appalto.</p>
39	<p>Il processo di gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende sanitarie regionali.</p> <p>Il paragrafo ricomprende tutte le fasi per la completa gestione del rifiuto sanitario, sia in capo alle strutture sanitarie che in capo all'appaltatore. Si consiglia di dettagliare e specificare la responsabilità per ogni fase di gestione.</p>	<p>Le responsabilità per ogni fase di gestione sono previste dalla normativa vigente in materia alla quale si rinvia.</p>
40	<p>CONTENITORI</p> <p>I contenitori/imballaggi esterni in cui saranno contenute tutte le tipologie di rifiuto pericoloso dovranno essere idonei per il trasporto su strada di merci pericolose e, per questo, dovranno essere omologati ai sensi della normativa ADR.</p> <p>La normativa ADR non richiede imballaggi omologati per tutte le tipologie di rifiuti pericolosi. La richiesta potrebbe pertanto risultare troppo restrittiva. Si consiglia di modificare la prescrizione indicando che gli imballaggi dovranno essere conformi alla normativa ADR. Inoltre</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia</p>

	l'eventuale conferma di tale prescrizione determinerebbe maggiori costi sicuramente superflui che inciderebbero sull'offerta finale	
41	<p>Sacchi per rifiuti - I sacchi interni per rifiuti pericolosi devono essere certificati alla corrispondenza alle caratteristiche costruttive UNI 16106:2006, ove ricorra anche alle UNI EN ISO 16103:2005. Le norme UNI 16106:2006 e UNI EN ISO 16103:2005 sono applicabili a imballaggi omologati per il trasporto di merci pericolose. Non trovano pertanto applicazione nel caso di imballaggi interni che non richiedono omologazione. Si consiglia pertanto di eliminare tale requisito. Si segnala che recentemente tale prescrizione, inizialmente adottata anche da altre stazioni appaltanti (vedi Valle d'Aosta e Istituto Superiore di Sanità di Roma) è stata poi eliminata una volta appurata l'anomalia</p>	La prescrizione è richiesta per i soli sacchi interni per rifiuti pericolosi.
42	<p>Il fornitore dovrà altresì fornire – se richiesto dagli atti di gara - tutti i sacchi neri per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani (indifferenziata). In considerazione del probabile elevato numero di imballaggi da fornire, si consiglia di specificare le quantità di imballaggi richiesti se richiesti. Si fa notare infatti che solitamente la fornitura di questo tipo di prodotto è in capo al gestore dei rifiuti urbani o al gestore del servizio di pulizia. Tale fornitura non è attualmente prevista nel servizio erogato e qualora confermata determinerebbe un elevato costo che andrebbe ad incidere sull'offerta finale.</p>	La richiesta viene stralciata dal capitolato
43	<p>I contenitori, in base al rifiuto cui sono destinati, dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 16106:2006 UNI EN ISO 23907:2012 UNI EN ISO 16103:2005 (Nel caso siano proposti contenitori prodotti con materiale plastico riciclato) In merito alla UNI EN ISO 16106:2005 si fa presente che tale richiesta risulta ridondante nel caso di contenitori approvati ai sensi della normativa ADR. Il punto 6.1.1.3 dell'ADR recita infatti che <i>“gli imballaggi devono essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio soddisfi le condizioni di questo capitolo. NOTA: la norma ISO 16106:2006 [...] costituisce un riferimento accettabile relativamente alle procedure che possono essere seguite”</i>. Imballaggi in possesso di certificati di approvazione ADR rispondono già alla citata normativa ISO. Considerando la difficoltà di reperire autocertificazioni da parte dei produttori, si consiglia di ritenere sufficiente la presentazione del solo certificato di approvazione ADR. Per gli imballaggi non omologati ADR, destinati a contenere materie non pericolose o rifiuti a bassa pericolosità, si consiglia di mantenere tale certificazione come non vincolante.</p>	Il requisito è previsto in base alla tipologia dei singoli contenitori

	<p>In merito alla UNI EN ISO 16103:2005, si fa presente che essa non rappresenta una norma tecnica cogente, che la produzione di imballaggi plastici con materiale riciclato può avvenire sulla base di altre specifiche e che – nel caso di imballaggi omologati ADR – l’approvazione del materiale e dei metodi di produzione è diretta competenza dei singoli CPA.</p> <p>Inoltre, nel caso di produzione di imballaggi con materiale proveniente dal medesimo ciclo produttivo tale norma tecnica non è applicabile e gli stessi CPA non procedono ad emissione dell’apposito marchio. Si chiede pertanto specificare che il possesso della certificazione UNI EN ISO 16103:2005 non deve essere considerato come vincolante al fine della partecipazione alla procedura di gara, e che può essere sostituito da eventuali altre attestazioni rilasciate da organismi indipendenti (es: EPD).</p> <p>In merito alla certificazione UNI EN ISO 23907:2012, si consiglia di dettagliare per quali contenitori debba considerarsi applicabile.</p> <p>Si segnala che recentemente tale prescrizione, inizialmente adottata anche da altre stazioni appaltanti (vedi Valle d’Aosta e Istituto Superiore di Sanità di Roma) è stata poi eliminata una volta appurata l’anomalia.</p>	
44	<p>CONTENITORI</p> <p>Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati – con propri mezzi - nelle zone individuate dal Referente dell’ENTE.</p> <p>Si consiglia di dettagliare le zone di consegna, se a livello di magazzini centrali o a livello di reparti.</p> <p>In considerazione dell’elevato costo dell’attività di eventuale consegna al piano, in considerazione inoltre del fatto che tale attività non viene effettuata oggi nel servizio erogato, si consiglia di specificare quali sono le strutture per cui sarà richiesto tale servizio, qualora confermato, al fine di consentire una corretta valutazione economica</p>	Si rinvia alle specifiche dei singoli lotti.
45	<p>SISTEMI DI PESATURA</p> <p>Si chiede di soprassedere all’obbligo di pesatura in partenza di quei rifiuti raccolti in container scarrabili o press container (esempio rifiuti assimilabili agli urbani), le cui operazioni di pesatura risulterebbero assai complicate da effettuarsi con strumentazioni omologate CE-M, e di mantenere l’obbligo di pesatura per tutti i rifiuti raccolti in colli, cisterne o taniche. La verifica del peso a destino per queste tipologie di rifiuto è la prassi ovunque anche perché rappresentano una minima parte della totale quantità prodotta. L’eventuale investimento su strumenti di pesatura adeguati rappresenterebbe un costo eccessivo rispetto al valore dei rifiuti trattati. Tale eventuale costo eccessivo inciderebbe in maniera elevata sull’offerta finale.</p>	E’ onere della ditta partecipante offrire un idoneo sistema di pesatura, che dovrà comunque essere effettuata prima del carico su container.

47	<p>SISTEMI DI PESATURA.</p> <p>La normativa citata è stata abrogata e sostituita con il D.M. 21 aprile 2017 n. 93. La nuova norma ha introdotto l'obbligo di utilizzo del libretto metrologico per la registrazione di tutti gli interventi effettuati su bilance omologate soggette a verifiche periodiche.</p> <p>Per tutte le verifiche periodiche effettuate a partire dal 18.09.2017 è rilasciato un libretto metrologico; ciò vale anche per tutte le bilance che ne erano sprovviste.</p> <p>La nuova norma peraltro conferma le tempistiche prescritte dalla norma abrogata (verifica triennale) e stabilisce la competenza della verifica periodica che deve essere effettuata presso un laboratorio metrologico accreditato ACCREDIA. Non è più consentita la verifica con pesi campioni effettuate da organizzazioni non accreditate ACCREDIA. Occorre quindi aggiornare i riferimenti normativi</p>	Si prende atto. La descrizione viene modificata nel capitolato finale.
48	<p>CONTROLLO DELLA RADIOATTIVITÀ.</p> <p>Si ricorda che per quanto la lex specialis possa legittimamente disporre l'obbligo di procedere alla verifica dell'eventuale presenza di radioattività in capo al gestore dei rifiuti, non può certamente trasferire al gestore dei rifiuti alcuna responsabilità (e di conseguenza alcuna spesa di controversie legali) sull'eventuale riscontro di radioattività presso l'impianto di smaltimento. Si ricorda infatti che la gestione dei radioisotopi e dei radiofarmaci è esclusiva responsabilità del produttore e deve avvenire sotto le direttive dell'Esperto Qualificato e non può essere in alcun caso demandata al gestore del servizio dei rifiuti, la cui responsabilità semmai è solo quella di compiere un mero riscontro che il rifiuto conferito presso l'area ecologica non sia contaminato da radioisotopi</p>	Se l'operazione di rilevazione viene effettuata secondo quanto richiesto dal capitolato tecnico e con la relativa evidenza - non sussiste alcuna responsabilità in carico al gestore dei rifiuti. Si conferma la descrizione del capitolato.
49	<p>I CONTENITORI non costituiranno rifiuto prodotto dagli enti nemmeno al termine del ciclo di utilizzo.</p> <p>(Applicabile a tutti i contenitori: potrebbe causare problemi per quelli diversi dai PRI). Questo che cosa significa? Che tutti i rifiuti dovranno essere fatturati al peso netto? Cioè indipendentemente dalla destinazione d'uso, monouso e riutilizzabile del contenitore esterno?</p>	I rifiuti dovranno essere fatturati al peso netto dei contenitori
50	<p>DEPOSITI TEMPORANEI E APPARECCHIATURE PER RIFIUTI PERICOLOSI A RISCHIO CHIMICO (liquidi di laboratorio e radiologia). In considerazione dell'elevato costo di tali sistemi, si consiglia di specificare il numero di impianti necessari.</p>	Il dato verrà fornito se disponibile. Si rinvia comunque alla presa visione dei singoli presidi in sede di sopralluogo obbligatorio.
51	<p>Nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche tecniche di ogni singolo lotto, il fornitore dovrà provvedere alla realizzazione/gestione dell'area ecologica degli enti. Se non specificate le singole attività e luoghi di esecuzione</p>	Si conferma che ove previsto, sarà fornito il computo tecnico degli interventi da effettuare e le strutture interessate.

	<p>rischi di diventare eccessivamente oneroso. La realizzazione e gestione delle aree ecologiche rappresentano investimenti ingenti che vanno ben descritti dagli atti di gara prevedendo un computo tecnico di tutti gli interventi previsti oltre che la definizione di tutte le strutture interessate da tali eventuali interventi</p>	
52	<p>RACCOLTA DIFFERENZATA Il costo per la raccolta differenziata dovrà considerarsi integralmente compensato dal ricavo derivante dal recupero del materiale ritirato. Si fa presente che l'attuale andamento del mercato (che non prevede alcuna remunerazione per il recupero dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata) non consente di attivare i servizi richiesti "a costo zero". Inoltre l'organizzazione delle raccolte differenziate sottende una serie di costi, quali ad esempio quelli per la fornitura di contenitori (container, cassonetti, bidoni carrellati) e soprattutto di sacchi, dei quali quasi mai viene specificato il fabbisogno (solitamente sono numeri molto importanti). Oltre che i costi di trasporto. Da ultimo si fa notare che nella maggior parte dei casi questa tipologia di rifiuto è compresa tra quelli assimilabili agli urbani nei regolamenti comunali; si suggerisce quindi di valutarne lo scorporo caso per caso, in maniera di non esporre le aziende sanitarie ad un doppio costo (TARI e oneri di smaltimento dei rifiuti speciali). Gli oneri derivanti da tale gestione, se non previsti separatamente, andranno ad aumentare la tariffa che l'offerente proporrà per le altre tipologie di rifiuto, incidendo pesantemente sull'offerta finale</p>	<p>Si conferma quanto previsto dal capitolato tecnico.</p>
53	<p>SMALTIMENTO RECUPERO DESTINAZIONE FINALE Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Si suggerisce di specificare che per impianti a recupero energetico non si debba intendere esclusivamente gli impianti autorizzati in R1, ma qualsiasi impianto di termodistruzione che sia dotato di un sistema di produzione di energia dalla combustione dei rifiuti.</p>	<p>Non sono previste restrizioni sulla tipologia di impianto. Si conferma la descrizione del capitolato tecnico.</p>
54	<p>SMALTIMENTO RECUPERO DESTINAZIONE FINALE Il fornitore dovrà altresì produrre l'attestazione dell'effettiva conclusione del servizio – per ogni singolo conferimento – con dichiarazione di avvenuto trattamento finale da parte dell'impianto di destinazione da trasmettere ai singoli enti entro e non oltre 15 gg dall'avvenuta distruzione. Le tempistiche indicate sembrano essere troppo restrittive. Si ricorda che la normativa richiede tale riscontro entro 90 giorni dall'esecuzione del servizio. L'attivazione di specifiche procedure interne per</p>	<p>Richiesta accolta. La descrizione viene modificata nel capitolato finale.</p>

	soddisfare tale richiesta determinerebbe l'esposizione a costi che andrebbero a pesare ulteriormente sull'offerta finale. Si consiglia di prevedere comunicazioni con frequenza bimestrale, che ricomprendano tutti i rifiuti smaltiti nel mese di riferimento	
55	AUTOMEZZI. Gli automezzi devono essere almeno Euro 4. Si suggerisce di aggiornare in almeno Euro 5, in considerazione della sopravvenuta obsolescenza dei mezzi Euro 4	Richiesta accolta La descrizione viene modificata nel capitolato finale.
56	CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI CONTENITORI PROPOSTI. Si consiglia di specificare quali caratteristiche qualitative dovrà valutare la commissione tecnica (es: resistenza, tenuta ai liquidi, modalità di chiusura, ecc)	Si conferma quanto previsto dal capitolato tecnico.
57	IMPIANTI DI SMALTIMENTO: capacità totale di smaltimento per tutti gli impianti proposti e numerosità. Considerando il numero e la capacità complessiva degli impianti per tutti i rifiuti si rischia di non valutare in modo corretto la reale capacità dei concorrenti: I rifiuti speciali prodotti da una struttura sanitaria sono infatti per circa il 90% costituiti da rifiuti pericolosi a rischio infettivo CER 180103 e per il restante 10% da altri rifiuti speciali. Gli impianti di smaltimento per rifiuti a rischio infettivo sono invece quelli con quantitativi minori autorizzati, rispetto agli impianti di smaltimento per le altre tipologie di rifiuti speciali. Si consiglia pertanto di distinguere i punteggi tra gli impianti per rifiuti a rischio infettivo e impianti per altri rifiuti, o in alternativa considerare i soli impianti per rifiuti a rischio infettivo.	Si conferma quanto già previsto dal capitolato tecnico.
58	IMPATTO AMBIENTALE METODOLOGIE INNOVATIVE DI SMALTIMENTO (riutilizzo/riciclo rifiuti). Utilizzo di processi a riduzione dell'impatto ambientale nelle modalità di smaltimento del rifiuto (incenerimento, termodistruzione, termodistruzione con recupero di energia, sterilizzazione) Si consiglia di specificare/dettagliare le modalità di attribuzione del punteggio.	Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.
59	IMPATTO AMBIENTALE AUTOMEZZI utilizzo di autoveicoli superiori ad euro 4, veicoli elettrici e veicoli ibridi; Dal 1% al 30% Dal 31% all'60% Oltre il 61% Si fa presente che la normativa EURO 4 risulta ormai obsoleta e applicabile agli autocarri immatricolati a partire dal 2006. Con tale criterio si andrebbe pertanto a premiare anche una ditta che presenti veicoli vecchi di 12 anni. Si consiglia di rettificare il bando prevedendo l'attribuzione del punteggio in caso di utilizzo nello specifico appalto di veicoli almeno euro 5/6	Richiesta accolta. La descrizione viene modificata nel capitolato finale.

60	<p>IMPATTO AMBIENTALE CONTENITORI fornitura di tipologie aggiuntiva (diverse rispetto a quelle richieste) di contenitori/sacchi a ridotto impatto ambientale, forniti dall'OE senza oneri aggiuntivi e a titolo di miglioria. Si consiglia di specificare meglio le attribuzioni del punteggio.</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara.</p>
61	<p>IMPATTO AMBIENTALE CONTENITORI</p> <p>Nella griglia di attribuzione del punteggio tecnico non è stata considerata la voce che incide maggiormente nell'impatto ambientale relativa a questa fase del processo, che è quella della fornitura dei contenitori per rifiuti a rischio infettivo: come previsto dall'art. 179 del D.Lgs 152/06 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)], si consiglia di prevedere l'attribuzione di un punteggio in caso di proposta di contenitori riutilizzabili.</p>	<p>La proposta verrà valutata anche nell'ambito del punto 8 Impatto ambientale , sotto criterio c.</p>